



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

COPIA

Reg. Delib. n. 14 del 28.02.2005

Prot. 2018 del 16 MAR. 2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare. Esame e approvazione.

L'anno duemilacinque addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sede provvisoria della biblioteca comunale presso la scuola media "G. Pascoli" di S. Stefano di Zimella, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	LUNARDI	GIANCARLO	X	
2	BURATO	PAOLO	X	
3	PALAZZIN	DIANA	X	
4	ZIGIOTTO	LUCIANO	X	
5	LUNARDI	ERMANNINO	X	
6	PRETO	NICOLA	X	
7	FUSARO	MATTEO	X	
8	BAIOCCO	ELIO	X	
9	PASINI	ALESSANDRO	X	
10	BASSI	MASSIMILIANO	X	
11	PIUBELLO	GIUSEPPE	X	
12	BRAGATO	DIEGO	X	
13	SCARSETTO	GIORGIO	X	
14	PANAROTTO	REMIGIO	X	
15	VERONA	ANDREA	X	
16	BENIN	ROBERTO	X	
17	TESSARO	STEFANO	X	

Partecipano all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Favalezza

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANCARLO LUNARDI in qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

C.C. n. 14 del 28.02.2005

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, esprime, sulla seguente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Converti arch. Paola
Paola Convi



Il Sindaco introduce l'argomento come riportato nell'allegato sub A).

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- Premesso che il Comune di Zimella è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3728 del 02.08.1994 di cui si è preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 dell'11.10.1994, esecutiva;
- Visto il Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e telefonia cellulare;
- Considerato che il regolamento in oggetto ha lo scopo di dettare disposizioni dirette ad assicurare:
- Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e telefonia cellulare;
- L'iter procedurale per il rilascio delle concessione e/o autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti;
- La massima riduzione all'esposizione da parte della popolazione ai campi elettromagnetici;
- Richiamate le disposizioni vigenti in materia, quali:
 - Legge Regione Veneto 9 luglio 1993 n. 29 "tutela igienico e sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzate generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
 - Circolare regionale 1 gennaio 1998 n. 14;
 - Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - Legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
 - Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz";
- Con votazione espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, astenuti nessuno, favorevoli n. 17, contrari nessuno;

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) Di approvare il regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e telefonia cellulare;
- 3) Di dare atto che competono al responsabile dell'ufficio tecnico i provvedimenti conseguenti al presente atto;
- 4) Di dichiarare con separata e successiva votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, votanti n. 17, astenuti nessuno, favorevoli n. 17, contrari nessuno, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Allegato Sub A) alla deliberazione C. C. n. 14/2005

Il sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e riferisce che della questione degli impianti di telefonia mobile se ne è occupata la Commissione per le attività produttive e la difesa dell'ambiente. Cede quindi la parola al presidente di tale commissione Ermanno Lunardi.

Il sindaco Giancarlo Lunardi esce dall'aula. Presiede l'assemblea il vicesindaco Giuseppe Piubello.

Il consigliere Ermanno Lunardi riferisce dei lavori compiuti dalla Commissione per le attività produttive e la difesa dell'ambiente, soffermandosi in particolare sullo studio della bozza di Regolamento comunale per l'istallazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare che viene sottoposto all'esame dell'assemblea consiliare per l'adozione. Riferisce che il Regolamento è stato preventivamente esaminato dall'ARPAV. Si sofferma quindi sul contenuto del nuovo ordinamento per spiegare che sono state apportate modifiche in senso restrittivo al livello di emissioni di onde elettromagnetiche, che ora vi è una disciplina per l'istallazione di tralicci e antenne per la telefonia mobile, si individuano le aree idonee per tali impianti e quelle cosiddette sensibili, come le aree ove sorgono scuole o parchi gioco, soggette a un regime più restrittivo. Conclude la propria esposizione informando che l'ARPAV provvederà a controllare le nuove istallazioni e ogni altro impianto con cadenza annuale.

Rientra in aula il sindaco e riassume la presidenza dell'assemblea.

Il sindaco riprende la parola e ringrazia il consigliere Ermanno Lunardi per l'esposizione e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto.

Non si registrano interventi.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COMUNE DI ZIMELLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	2
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI.....	3
ART. 4 – VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL'AMBIENTE	3
ART. 5 – OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE	3
ART. 6 – PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE.....	4
ART. 7 – PIANO DELLE AREE COMUNALI.....	4
ART. 8 – PIANO ANNUALE DEI SITI.	4
ART. 9 – PLURALITÀ DI INSTALLAZIONI	5
ART. 10 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	5
ART. 11 – ELENCO DOCUMENTAZIONE	5
ART. 12 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI.....	6
ART. 13 – COLLAUDO DEGLI IMPIANTI	6
ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI	6
ART. 15 – RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE	7
ART. 16 – ESECUTIVITÀ.....	7
ART. 17 – NORME ABROGATE.....	7

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare disposizioni dirette ad assicurare :

- Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti .
- L'iter procedurale per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti.
- La massima riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione ed alla modifica degli impianti dei sistemi fissi delle telecomunicazioni con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (Stazioni Radio Base di seguito denominate anche SRB).

L'installazione di tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purchè siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la normativa statale e regionale.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- Legge Regione Veneto 9 luglio 1993 n. 29 "Tutela igienico e sanitaria della popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" e succ. mod. ed integrazioni;
- Circolare regionale 1 gennaio 1998 n° 14;
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e succ. mod. ed integrazioni.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"

La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni devono avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI

Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

La realizzazione o la riconfigurazione di stazioni radio base per sistemi di telefonia cellulare nell'ambito del territorio comunale sono consentite in tutte le zone del territorio comunale con l'esclusione e con le limitazioni previste per le aree particolarmente sensibili, come definite nell'Articolo 5, compatibilmente con i vincoli previsti nel Regolamento edilizio e dalle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore.

ART. 4 – VINCOLI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE NELL'AMBIENTE

Gli impianti di SRB possono essere installati alle seguenti condizioni:

- a) Il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, valutato secondo la normativa vigente, non deve superare la metà del valore di attenzione del DPCM 8 luglio 2003 (3 V/m) nelle aree particolarmente sensibili come definito dall'art. 5 del presente Regolamento;
- b) Si fa obbligo di accorpate in un'unica locazione tutti gli impianti previsti nel raggio di 350 metri, nel caso di impossibilità tecniche dovrà essere apportata adeguata relazione tecnica che ne motivi le ragioni.
- c) Nel caso di installazione di un nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati dovranno essere ridotte, secondo quanto stabilito all'art. 9 del presente Regolamento, in proporzione ai singoli contributi, al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di attenzione del DPCM 8 luglio 2003, comprensivo del valore di fondo provocato dalle altre sorgenti esistenti con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;

ART. 5 – OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, il gestore dell'impianto deve adottare tutte le cautele necessarie al fine di assicurare la tutela della popolazione dagli effetti a lungo termine conseguenti ad esposizioni prolungate, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili.

Il gestore ha l'obbligo di:

- Dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e di aver osservato la massima distanza possibile dai siti sensibili;
- Fornire tutti gli elementi utili a provare l'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
- Presentare dati valutativi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono riservate misure più cautelative nelle **aree particolarmente sensibili**, come indicate dalla deliberazione della Giunta della Regione Veneto (29 dicembre 1998, n° 5268) ovvero le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, strutture socio-sanitarie ed inoltre parchi, parchi gioco e spazi adibiti all'infanzia in generale, in corrispondenza delle quali non dovrà essere superato un livello di campo elettrico di 3 V/m, misurato secondo la metodica riportata nel citato DPCM 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le SRB inoltre **dovranno in tali casi essere collocate al di fuori di una fascia di rispetto minima di almeno 150 metri dalle stesse aree.**

Compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al

fine di minimizzare il contributo elettromagnetico recato alle strutture particolarmente sensibili, dovranno essere adottate tutte le ulteriori misure possibili come, ad esempio, un'opportuna orientazione dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile ecc.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli, senza preavviso ai gestori, sugli impianti installati per verificarne la regolarità mediante tecnici dell'ARPAV o, nel caso di impossibilità degli stessi, di altri tecnici di fiducia.

Gli impianti di cui all'art. 2 devono rispettare i limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla vigente normativa per le emissioni di rumore.

ART. 6 – PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE

Nella realizzazione e messa in opera degli impianti i gestori dovranno attenersi alle limitazioni previste dal Regolamento edilizio, dalle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore ed alle Norme di tutela ambientale vigenti.

Art. 7 – PIANO DELLE AREE COMUNALI

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento all'individuazione delle proprietà immobiliari del Comune potenzialmente ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare.

La Giunta Comunale provvederà entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento all'approvazione dell'elenco di tali aree.

Tali aree, a parità di impatto ambientale, dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti di cui al successivo Articolo 8.

ART. 8 – PIANO ANNUALE DEI SITI.

Entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i titolari degli impianti dovranno presentare al Comune il piano-programma per la rete, che contenga la seguente documentazione:

- La mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni con diametro di 300 metri con individuazione degli edifici, della loro altezza e l'individuazione delle aree o dei fabbricati particolarmente sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- Le schede RB1 riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare.

Il Comune, sulla base del parere pervenuto, sentito il parere della Commissione Edilizia, entro i successivi 30 giorni provvede all'approvazione del piano dei siti con deliberazione della Giunta comunale.

Nel caso vengano variate le sole caratteristiche tecniche riportate nelle schede RB1 sarà comunque necessario un parere favorevole dell'ARPAV che verrà rilasciato entro quindici giorni dalla presentazione.

E' fatto obbligo al Comune mantenere riservati i dati relativi alle scelte programmatiche.

Detta programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, dovrà produrre i livelli di campo

elettromagnetico più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, compatibilmente con la qualità del servizio svolto, anche se inferiori a quelli previsti dagli artt. 4 e 5.

L'inserimento del sito nel piano approvato costituisce titolo preferenziale per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie.

ART. 9 – PLURALITÀ DI INSTALLAZIONI

In presenza di nuove installazioni il cui contributo, sommato a quello di altri impianti esistenti, provochi un superamento dei limiti di campo elettromagnetico stabiliti per legge o dal presente Regolamento il Comune, su richiesta motivata del richiedente la nuova installazione, per l'impossibilità di diversa soluzione, invita le concessionarie degli impianti esistenti ad adottare ulteriori misure idonee a contenere le emissioni elettromagnetiche, in proporzione ai singoli contributi delle varie sorgenti coinvolte.

Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo, il Comune provvederà ad adottare provvedimenti impositivi nei confronti del gestore dell'impianto esistente, allo scopo di garantire l'espletamento del pubblico servizio, nel rispetto dei principi di tutela sanitaria.

I concessionari dovranno dimostrare che la eventuale duplicazione di reti porterà ad una riduzione complessiva del valore di campo rispetto all'installazione.

ART. 10 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA E DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La realizzazione di stazioni radio base per sistemi di telefonia mobile (S.R.B) (come definite dall'art. 2 del presente Regolamento) da parte dei soggetti gestori di concessioni governative, è soggetta a permesso di costruire rilasciato a titolo gratuito, rivestendo i gestori la qualifica di enti istituzionalmente competenti ai sensi dall'art. 17 del DPR 380/01.

Qualora l'Ente sia dotato di Sportello Unico delle Imprese il gestore dovrà attivare presso l'ufficio competente la domanda di avvio del procedimento.

Il permesso di costruire viene rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Zimella previo il parere favorevole dell'Arpav .

L'autorizzazione unica viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Imprese.

ART. 11 – ELENCO DOCUMENTAZIONE

L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica deve essere presentata su apposita modulistica all'Unione dei Comuni Adige-Guà – Sportello Unico per le Imprese e contenere, in allegato, la seguente documentazione:

- Titolo legittimante -sotto il profilo soggettivo, ai sensi del DPR 380/01- il rilascio del titolo abilitativo, anche a mezzo autocertificazione;
- Relazione tecnica, contenente descrizione analitica dell'intervento edilizio progettato;
- Documentazione fotografica del sito ove dovrà essere installata la S.R.B., ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
- Elaborati grafici contenenti la rappresentazione della S.R.B. in progetto ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Edilizio;

- Le planimetrie in progetto scala 1:1000 o 1:2000, con individuazione dell'edificio e dell'area interessata dall'impianto, l'altezza degli edifici presenti nel raggio di 300 mt con indicazione delle aree o fabbricati sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- Autocertificazione attestante l'avvenuto deposito del progetto presso l'Arpav;
- Autocertificazione circa il rispetto dei limiti riportati nel DPCM 8 luglio 2003 e negli art. 4 e 5 del presente Regolamento;
- Dichiarazione contenente l'impegno, da parte del gestore richiedente, a disattivare l'impianto qualora si verificasse il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente e dagli art. 4 e 5 del presente Regolamento fino all'avvenuta regolarizzazione;
- Dichiarazione sottoscritta che attesti l'inserimento del nuovo impianto nella copertura assicurativa R.C. di cui al successivo art. 15;
- Schede Arpav RB1 e RB2;

Vengono fatti salvi eventuali eventuali altri aspetti procedurali derivanti dall'attuazione dello Sportello Unico per le Imprese.

ART. 12 – MODIFICHE E AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Le modifiche agli impianti o apparati, per tipo, modello o altro, dovranno osservare le seguenti procedure:

1. Modifiche tecnologiche che non apportino variazioni al titolo concessorio e che prevedano riduzione del contributo dell'inquinamento elettromagnetico dovranno essere accompagnate da:
 - Nuova relazione tecnica;
 - Schede Arpav RB1 ed RB2;
2. Modifiche tecnologiche che comportino variazione al titolo concessorio dovranno essere oggetto di nuova istanza per l'ottenimento di concessione edilizia secondo quanto previsto ai precedenti artt. 10, 11 e al successivo art. 13;

ART. 13 – COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Il gestore degli impianti delle S.R.B. dovrà effettuare il collaudo, producendo all'Ufficio Tecnico Comunale nonché al Dipartimento provinciale dell'ARPAV ad impianto attivo, e comunque non oltre 30 giorni dall'avvio degli impianti, la misura del campo elettromagnetico presente presso i recettori sensibili più esposti, indicati nel progetto, riportando la percentuale di utilizzo degli impianti al momento dell'effettuazione del collaudo.

I risultati del collaudo dovranno essere confrontati con i dati di massimo utilizzo previsti nella relazione previsionale.

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Dipartimento Provinciale dell'ARPAV o, nel caso di impossibilità della stessa Agenzia, da altri tecnici di fiducia.

Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- a) Il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela con priorità per le aree ove si preveda un valore di campo elettromagnetico superiore ai 3V/m;
- b) Il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario;

In caso di dimostrabili problemi di salute dei cittadini il Sindaco, su segnalazione dell'ARPAV e sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale, ne dispone la disattivazione con provvedimento di urgenza motivato e con spese a carico del gestore.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni normative vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

La Giunta Comunale potrà indicare le priorità per l'effettuazione di campagne straordinarie di controllo.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno **2.000.000 Euro** per un durata fino ai cinque anni successivi alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 11; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di cinque anni.

Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente Regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

Salvo non costituisca reato, eventuali non conformità degli impianti verranno punite come previsto dalla normativa vigente (Legge 22 febbraio 2001, n. 36).

ART. 16 – ESECUTIVITÀ

Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – NORME ABROGATE.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con le norme del presente Regolamento.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144

C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Lunardi Giancarlo




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Donatella Favalezza

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267.

Li **16 MAR. 2005**



F.to IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li **16 MAR. 2005**



IL RESPONSABILE AREA AMM.VA